Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 49

(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i servizi sanitari, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.